

Nr. 894/13 Sent.

Dep.

n. 1276/09 Trib.

n. 733/09 N.R.

Data irrevocabilità

n. C.P.

n. R.Esec.

Scheda



TRIBUNALE DI ASTI
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa **Alessia Ceccardi** alla pubblica udienza del **24/10/13**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

P [REDACTED] **G** [REDACTED] nato ad Agrigento il [REDACTED] ivi residente in Via
[REDACTED] – dom. eletto presso l'avv. G. Triolo del Foro di Agrigento

Libero contumace

Difeso dall'avv. Gattuso di Palermo

IMPUTATO

Del reato di cui all'art.10 ter DLVO 74/2000 perché in qualità di legale
rappresentante della Società V [REDACTED] SRL con sede legale in Asti Via
[REDACTED] non versava, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al
periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione annuale per l'ammontare complessivo di E 281.960,00.

In Asti il 27/12/2006

Conclusioni delle parti:

il Pubblico Ministero : affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e
condannarsi il medesimo alla pena di mesi 8 di reclusione.

la difesa dell'imputato : chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o
perché non è previsto dalla legge come reato.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con decreto di citazione dell'11/6/2009 G. [REDACTED] P. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della società V. [REDACTED] srl era tratta a giudizio davanti a questo tribunale per rispondere del reato di omesso versamento dell'i.v.a. dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare complessivo di € 281.960,00.

All'udienza del 23/11/2010 la difesa munita di procura speciale chiedeva il giudizio nelle forme del rito abbreviato; dopo alcuni rinvii richiesti dalla difesa e uno per impedimento del Giudice, all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, questo giudice, all'esito del rito abbreviato, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Come risulta dal tabulato dell'Agenzia delle Entrate, qui prodotto e già allegato alla contestazione notificata al contribuente il 12/12/2008, è stato integralmente omesso il versamento dell'I.V.A. 2005 di cui alla dichiarazione su modello unico del 2006 presentata dalla s.r.l. V. [REDACTED], e per l'importo di euro 281.9600,00, dunque superiore alla soglia di punibilità di euro 50.000 (art. 10 bis richiamato dall'art. 10 ter)

L'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 (inserito con l'articolo 35, comma 7, del *decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006*) ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa diretta a sanzionare l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale.

Il comportamento del soggetto che non versa l'IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è, quindi, assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

La disciplina sanzionatoria di cui al Dlvo n. 74 del 2000 ancorava la sanzione penale al configurarsi di condotte caratterizzate dal dolo specifico di evadere le imposte, ma già nella relazione illustrativa alla legge finanziaria del 2005, si osservava che *"la constatata frequenza del fenomeno ed il danno che da tali comportamenti deriva all'Erario, rendono necessario assicurare tutela penale all'interesse protetto dalla corretta e puntuale percezione dei tributi"*. nella relazione si sottolineava che tale esigenza era ancor più sentita allorché il comportamento omissivo era posto in essere da soggetti "delegati" dall'erario al versamento di somme dovute da terzi; questo mutato approccio nei confronti delle violazioni finanziarie ha portato l'introduzione della norma in esame che prescinde dal dolo specifico di evadere le imposte essendo sufficiente il dolo generico.

Il momento consumativo del reato è individuato dal citato articolo 10-ter nell'omesso versamento dell'IVA *"dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo"*.

L'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 stabilisce che l'acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre”.

Per la consumazione occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Considerato che la disposizione (articolo 35, comma 7, del *decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006*) è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'IVA relativa alla dichiarazione dell'anno precedente, la previsione sanzionatoria trova applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati il 27 dicembre 2006 riguardanti l'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005.

Il dolo generico sussiste posto che Pitruzzella, nell'indicata qualità, ha incassato l'i.v.a. da terzi e quindi, ancorché possa avere incontrato difficoltà economiche, ha operato, consapevolmente, la scelta di impiegare per altri scopi quelle risorse finanziarie che dovevano essere versate all'erario.

Il termine per il pagamento dell'IVA a debito del 2005 scadeva il 16.3.2006 e dunque in un periodo ampiamente antecedente rispetto al nuovo termine (27 Dicembre) introdotto dal Legislatore, ma altresì anteriore all'entrata in vigore del “nuovo” art. 10 ter (come detto, 4/7/2006)

Non si può, peraltro, sostenere che il Legislatore abbia sanzionato penalmente un comportamento omissivo già esaurito, violando così il disposto dell'articolo 2 comma 1 cp e dell'articolo 25 della Costituzione.

La nuova fattispecie penale, infatti, indica come momento consumativo del reato in esame un termine ben distinto rispetto a quello preso in considerazione dalla normativa fiscale e comunque successivo alla sua entrata in vigore; quindi non si può ritenere che la norma violi il dettato costituzionale o il disposto dell'art. 2 comma 1 c.p.

I termini di presentazione sono fissati dall'art. 8 del D.P.R. n. 322/1998; la dichiarazione unificata (come nella concreta fattispecie) andava presentata entro il 31/7/2006 (o 31/10/2006 se presentata per via telematica)

Nel lasso temporale esistente tra la scadenza del marzo e quella del luglio si è inserito il DL 4.7.2006 n. 223, che è entrato in vigore il (4/7/2006) giorno stesso della sua approvazione

Pertanto nel momento in cui il debitore IVA ha presentato la dichiarazione, la norma (che comunque sanzionava una condotta omissiva che si sarebbe realizzata nel successivo mese di Dicembre) era già in vigore e non si può sostenere che la norma sia sopraggiunta quando il rapporto fiscale era ormai “esaurito”.

Infine non possono sorgere dubbi di sorta neppure sotto il profilo del principio di specialità, dato che:

- l'articolo 19 D.Lgs. 74/00 espressamente stabilisce che quando uno stesso fatto è punito sia con una sanzione penale sia con una sanzione amministrativa, si applica solo la disposizione speciale ;
- la norma speciale deve essere individuata in quella che ha una portata più ristretta rispetto all'altra e cioè presenta tutti gli elementi della norma generale ed inoltre degli elementi ulteriori;
- di regola le norme penali sono speciali rispetto alle norme che contengono un precetto ed una sanzione amministrativa e così certamente nel caso in esame;
- *ergo* nel caso di omesso versamento IVA per il periodo di imposta 2005 non si applicherà alcuna sanzione amministrativa ma unicamente la sanzione penale.
- il pagamento dell'iva poteva essere effettuato anche al momento (successivo all'entrata in vigore del citato D.L.) della presentazione della dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni, ma solo con applicazione di interessi.

Dunque non sussiste alcuna valida ragione per ritenere che la norma in esame sia applicabile unicamente a partire dal periodo di imposta 2006.

Per le superiori considerazioni l'imputato deve essere dichiarato colpevole del reato a lui ascritto e, in assenza di ragioni concedere le attenuanti generiche stante l'esistenza di un precedente specifico, la contumacia e l'omesso pagamento del debito tributario, applicata la riduzione per il rito, deve essere condannata alla pena di mesi 5 e giorni dieci di reclusione (p.b. mesi otto, ridotta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione per la scelta del rito), oltre al pagamento delle spese processuali. La pena non è stata contenuta nel minimo edittale in considerazione della non modesta entità dell'omesso versamento, di molto superiore alla soglia di punibilità.

Debbono poi applicarsi le pene accessorie come in parte dispositiva

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

G [REDACTED] P [REDACTED] colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Applica a G [REDACTED] P [REDACTED]

- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per anni 1;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno
- l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno
- l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria


Dispone la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 c.p. sulle pagine locali del quotidiano "LA STAMPA".


Visti gli artt. 163 e 175 cp concede i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Giorni 90 per la motivazione della sentenza.

Asti, 24/10/2013

Il Giudice
Dr.ssa Alessia Ceccardi


~~Dr.ssa Maria Paola~~ Maria Paola

Depositato in Cancelleria del
Tribunale di Asti il 21.10.13
IL CANCELLIERE

~~Dr.ssa Maria Paola~~ Maria Paola